

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 49/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”)		
NUMERO ATTO	COM (2011) 522 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0226 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	29/08/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	29/08/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/10/2011		
ASSEGNATO IL	01/09/2011		
COMM.NE DI MERITO	1 ^a	Parere motivato entro	06/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	29/09/2011
OGGETTO	La presente proposta di regolamento mira a riunire le attuali norme che disciplinano il Sistema di informazione del mercato interno (IMI, Internal Market Information System) in un unico strumento orizzontale giuridicamente vincolante, e ad introdurre regole comuni per la <i>governance</i> di tale Sistema. La proposta fornisce, inoltre, un quadro giuridico esaustivo per la protezione dei dati scambiati, tale da garantire un livello di certezza giuridica del Sistema più elevato.).		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della presente proposta è stata giustamente rintracciata dalla Commissione europea nell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove si afferma che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME. La Commissione ritiene che l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione amministrativa, non possa essere perseguita dagli Stati membri e richieda un'azione a livello dell'Unione europea.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME. La proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Per assicurare una migliore *governance* del Mercato interno è necessaria una stretta collaborazione tra le Amministrazioni degli Stati membri che devono scambiarsi informazioni e prestarsi mutua assistenza. Il Sistema di informazione del Mercato interno (IMI, Internal Market Information System) è uno **strumento informatico multilingue per la cooperazione amministrativa transfrontaliera**, ideato dalla Commissione europea proprio al fine di consentire alle **Autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri** di scambiarsi, in modo rapido e sicuro, informazioni (compresi i dati personali)¹. Messo gratuitamente a disposizione degli Stati membri dal 2008, l'IMI rappresenta per più di 6000 Autorità registrate dei 27 Stati membri e di tre Paesi del SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) un efficiente meccanismo di comunicazione centralizzato, capace di superare gli ostacoli derivanti dalle barriere linguistiche e da culture di lavoro e amministrative diverse, e capace di sostituire la moltitudine di relazioni bilaterali tra gli Stati membri dell'UE con un'unica interfaccia (la rete IMI). Tale Sistema consente, infatti, alle Autorità competenti di individuare le loro omologhe in un altro Paese e di comunicare con esse avvalendosi di un pacchetto di domande e risposte standardizzate pretradotte, nonché di seguire l'iter della richiesta di informazione grazie a un meccanismo di tracciabilità. È, inoltre, in grado di offrire un livello di sicurezza e di protezione dei dati scambiati molto elevato, poiché si basa sul principio della "privacy by design" (vale a dire che il rispetto della vita privata è insito nella concezione stessa del Sistema).

L'IMI è regolato dalla **decisione 2008/49/CE della Commissione**, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del Sistema di informazione del Mercato interno (IMI)²; dalla **decisione 2009/739/CE della Commissione**, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel Mercato interno³; dalla **raccomandazione della Commissione**, del 26 marzo 2009, relativa a orientamenti sulla protezione dei dati nell'ambito del Sistema di informazione del Mercato interno (IMI)⁴.

Il Sistema si applica al momento attuale alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa **al riconoscimento delle qualifiche professionali**⁵; alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa **ai servizi nel Mercato interno (uso dell'IMI obbligatorio)**⁶; alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativa **all'assistenza sanitaria transfrontaliera** (che prevede l'**obbligo** per gli Stati membri di utilizzare l'IMI per lo scambio di informazioni sul diritto di esercizio della

¹ La Comunicazione della Commissione europea intitolata "L'atto unico per il mercato" ha sottolineato l'importanza dell'IMI per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, contribuendo al miglioramento della *governance* del mercato unico. COM (2011) 206.

² GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

³ GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32.

⁴ GU L 100 del 18.4.2009, pag. 12.

⁵ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

⁶ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

professione dei prestatori sanitari)⁷, e **in via sperimentale** alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa **al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi**⁸.

Come si evince dalla comunicazione "Verso un atto per il mercato unico", la Commissione europea ha da tempo compreso i potenziali vantaggi derivanti da una **ulteriore estensione del Sistema ad altri settori**, estensione che permetterebbe di creare "una vera rete elettronica 'faccia a faccia' delle amministrazioni europee"⁹. I criteri per la futura espansione dell'IMI sono stati inseriti dalla Commissione nella successiva comunicazione "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa. Una strategia per estendere e sviluppare il Sistema di informazione del mercato interno (IMI)"¹⁰, adottata il 21 febbraio 2011.

L'assenza di uno strumento giuridico unico, inteso a disciplinare il funzionamento del Sistema, è stata, però, ritenuta un ostacolo a tali ambizioni di estensione. Lo stesso **Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD)** ha in più occasioni sottolineato la **necessità di porre rimedio a questa situazione di incertezza giuridica, mediante l'adozione di un regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio**¹¹. La presente proposta risponde a tale esigenza e, in particolare, alla volontà di eliminare qualsiasi dubbio circa il carattere vincolante delle norme relative al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'IMI.

La proposta prevede all'articolo 4 che la **Commissione** - dopo aver tenuto conto della fattibilità tecnica, dell'efficacia rispetto ai costi, della facilità d'uso e dell'incidenza complessiva sul Sistema - **possa decidere, mediante atti delegati**¹², che venga esteso l'IMI ai settori indicati nell'allegato II¹³.

La proposta prevede, inoltre, norme comuni relative alla *governance* e all'utilizzo del Sistema, tra queste rilevano:

- l'**obbligo** per ciascuno Stato membro di nominare un **coordinatore nazionale IMI** (articolo 7),
- l'obbligo per le Autorità competenti di fornire una risposta adeguata in maniera tempestiva (articolo 8, par. 1),
- la disposizione secondo cui le **informazioni** comunicate mediante l'IMI possono essere utilizzate dalle Autorità competenti **quali mezzi di prova nei procedimenti amministrativi**, alla stregua di quanto avviene per informazioni simili ottenute all'interno del proprio Paese (articolo 8, par. 2)
- la norma secondo cui l'**accesso ai dati personali** trattati nell'ambito IMI deve essere limitato agli utenti del Sistema che prendono parte alla singola procedura di cooperazione amministrativa (articolo 10, par. 6)

⁷ GU L 088 del 4.4.2011, pag. 45.

⁸ GU L 018 del 21.1.1997, pag. 1. Nell'allegato I della presente proposta sono riportati i settori della normativa dell'Unione europea attualmente contemplati dall'IMI.

⁹ COM (2010) 608 def. , proposta n. 45, pag. 31.

¹⁰ COM (2011) 75 def.

¹¹ Parere del garante europeo della protezione di dati del 22 febbraio 2008 sulla decisione della Commissione del 12 dicembre 2007 relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno GU C 270 del 25.10.2008., pag. 1. Più recente la lettera del 27 luglio 2010, a seguito della Relazione della Commissione sullo stato della protezione dei dati nell'ambito dell'IMI, COM (2010) 170

¹² L'esercizio della delega è disciplinato dall'art. 23, mentre gli artt. 24 e 25 trattano rispettivamente della revoca della delega e delle obiezioni agli atti delegati.

¹³ Gli aspetti procedurali e finanziari intesi a favorire la futura estensione dell'IMI sono in linea con la comunicazione su una strategia per l'IMI menzionata in precedenza. Tra i settori indicati nell'allegato ritroviamo, a titolo esemplificativo, la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"): articolo 3. GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- la previsione secondo cui l'IMI continuerà a essere basato su **procedure predefinite**, su serie di domande e moduli predisposti a tale scopo dalla Commissione (articolo 12).

Per quanto concerne nello specifico il trattamento e la sicurezza dei dati, l'articolo 13 della proposta statuisce che i **dati personali** trattati nell'ambito dell'IMI vengano **bloccati**, ossia resi inaccessibili agli utenti dell'IMI, **al massimo diciotto mesi dopo la chiusura della procedura di cooperazione amministrativa** (par. 1)¹⁴ e che vengano automaticamente **cancellati** dal Sistema **dopo cinque anni** (par. 4). I dati personali relativi agli utenti (operatori del Sistema) rimangono, invece, memorizzati nell'IMI per tutto il tempo in cui essi continuano a rivestire tale ruolo (art. 14, par. 1). Il disposto dell'articolo 16 prevede, poi, che le norme in materia di sicurezza dei dati applicabili sono quelle stabilite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001¹⁵, ciò alla luce del fatto che l'IMI viene sviluppato, gestito e ospitato dalla Commissione a livello centrale. La proposta contempla, altresì, i diritti degli interessati (Capo IV).

La Commissione si impegna a redigere **Relazioni annuali** al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dell'IMI (la prossima relazione è attesa per il febbraio 2012) e a riferire al **Garante europeo per la protezione dei dati (GEPD)**, ogni tre anni, in merito agli aspetti relativi alla protezione dei dati personali nell'ambito del Sistema.

Impatto finanziario

La **gestione centrale del Sistema è a carico del bilancio dell'Unione europea**. Fino al 2012 il funzionamento del Sistema sarà finanziato, per un importo annuale di circa 1,15 milioni di euro, dal Programma ISA 2010-2015 (Soluzioni di interoperabilità per le Pubbliche Amministrazioni europee), mentre le spese per la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione saranno a carico della Direzione Mercato Interno della CE.

Salvo disposizione contraria di un atto dell'Unione europea, i costi per la **gestione nazionale dell'IMI**, compresi quelli per le risorse umane necessarie per le attività di formazione, promozione e assistenza tecnica (helpdesk), sono **a carico di ciascuno Stato membro**.

¹⁴ Tale soluzione è preferibile alla cancellazione immediata in quanto garantisce ai soggetti interessati di esercitare effettivamente i loro diritti, ad esempio ottenere la prova che si è svolto uno scambio di informazioni tramite l'IMI per contestare una decisione basata su tale scambio. È, inoltre, in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia (cfr. Causa C-553/07, Rijkeboer) e con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, GU L 281 del 23.11.1995.

¹⁵ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.